



BANDO MICROCREDITO D'IMPRESA. ANNO 2020

Bando per la concessione di contributi a beneficiari di operazioni di Microcredito.

Articolo 1 - Finalità.

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per sostenere il tessuto imprenditoriale marchigiano, in particolare i livelli occupazionali e la forza competitiva delle imprese della regione, la Camera di Commercio delle Marche intende sostenere finanziariamente le imprese e l'accesso al credito.
2. Il Microcredito come definito da Art 111 TUB e DM n.176 del 2014 è uno dei pochi strumenti a disposizione di micro e piccole imprese per contrastare la difficoltà di accedere al credito per sostenere progetti di avvio o sviluppo della propria attività.
3. Il Bando Microcredito Impresa mira a sostenere le micro e piccole imprese del territorio che nella fase di avvio o sviluppo di una attività imprenditoriale volessero ricorrere al Microcredito, attraverso un intervento che valorizzi l'offerta dei servizi non finanziari e sostenga il progetto tramite una riduzione del costo finanziario del finanziamento.
4. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 120.000,00 per contributi a fronte di Microcrediti approvati ed erogati da istituti di credito o da intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia o da Operatori di Microcredito.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI, ai sensi dell'allegato I al Reg. UE n. 651 / 2014, delle Marche che, al momento della presentazione della domanda:



- a) abbiano sede legale e / o unità locale nelle Marche;
- b) siano imprese iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio delle Marche;
- c) rispettino i requisiti fissati dalla normativa per i beneficiari di Microcredito all'Impresa (DM 176/2014 – Titolo I, art.1) e cioè imprese titolari di partita IVA da non più di cinque anni, organizzate in forma individuale con un numero di dipendenti non superiore alle 5 unità, o in forma di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa con un numero di dipendenti non superiore alle 10 unità.

2. Sono inammissibili invece le domande presentate da:

- a) imprese iscritte al Registro Imprese ma non ancora attive;
- b) le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro;
- c) imprese che avessero già iniziato la loro attività, ma abbiano omissso la relativa denuncia al REA (Repertorio economico amministrativo);
- d) imprese sottoposte a fallimento (esclusa l'ipotesi di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa), concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
- e) imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso di irregolarità con il pagamento del diritto annuo, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'Ente camerale, pena l'esclusione dal contributo;
- f) imprese non in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura DURC (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda).



3. Tali requisiti formali che saranno verificati in sede di ammissione al contributo e dovranno essere mantenuti fino all'eventuale erogazione del microcredito e del contributo stesso, salvo eventuali regolarizzazioni presso gli uffici della Camera di Commercio delle Marche.

4. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408 / 2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 2019 / 316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 7 17/2 014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante di due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso utilizzando l'apposita modulistica.

Articolo 3 - Interventi finanziabili

1. Sono ammesse a contributo le domande delle imprese che hanno ottenuto un Microcredito come definito da Art 111 TUB e DM n.176 del 2014 per le finalità ammesse dalla normativa (DM 176 / 2014 - Titolo I, art.2) e cioè:

- a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi



alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

2. Sono ammesse a contributo le domande delle imprese per finanziamenti approvati ed erogati dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I finanziamenti di cui al punto precedente dovranno avere un importo minimo di almeno Euro 5.000,00.

Articolo 4 - Misura del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'assegnazione a ciascuna impresa di un contributo pari a 700,00 euro, previa presentazione della documentazione prevista nei successivi articoli.

2. Il contributo è concesso in unica soluzione a seguito dell'avvenuta erogazione del microcredito e a termine dell'istruttoria avviata su presentazione dei documenti di rendicontazione dell'impresa.

3. Il contributo è erogato al netto delle ritenute di legge tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal beneficiario.

Articolo 5 - Decadenza dal beneficio

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:

a) procedure concorsuali o cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, alla data della liquidazione del contributo;

b) cessione della propria impresa, alla data della liquidazione del contributo.



Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al bando (modello A), scaricabile dal sito della Camera di Commercio delle Marche ([www .
marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it)).
2. Ciascuna impresa, pena l'esclusione, potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando.
3. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l'impresa elegge il domicilio ai fini della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
4. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@pec.marche.camcom.it indicando nell'oggetto "Bando Microcredito d'Impresa _
provincia di ". E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.
5. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (tiff o pdf), sottoscritte dal legale rappresentante e con allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità o con firma digitale.
7. La domanda potrà essere presentata a partire dal 01.04.2020 al 31.12.2020.



8. I contributi, oggetto del presente bando, sono concessi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande in base alla disponibilità messa a bilancio dalla Giunta camerale con proprio atto, fino ad esaurimento fondi. Farà fede la data e l'ora di arrivo alla e-mail al nostro protocollo di posta elettronica certificata con la domanda.

9. Le domande incomplete, in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.

10. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione esplicativa che dovrà essere inviata dall'impresa interessata, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l'automatica inammissibilità.

Articolo 7 - Documentazione necessaria per la domanda di richiesta del contributo

1. Alla domanda di contributo devono essere allegate:

a) la comunicazione di avvenuta delibera ed erogazione del Microcredito da parte dell'Istituto di Credito o Intermediario vigilato dalla Banca d'Italia o Operatore di Microcredito e copia del relativo piano di ammortamento;

b) la dichiarazione resa dai soggetti erogatori del microcredito che:

- l'impresa non ha un livello di indebitamento superiore ai € 100.000,00, al momento della richiesta del microcredito;

- l'erogazione del microcredito è andata a buon fine, ovvero che l'impresa non ha rinunciato al finanziamento richiesto ed approvato;



- copia del contratto di microcredito, debitamente firmato dalle parti;
 - c) fotocopia di un documento di identità dell'istante;
2. Il mancato invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione entro i termini fissati dall'art.6 comporterà la non concessione del contributo.

Articolo 8 – Modalità di assegnazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990, in considerazione della particolare gravosità della comunicazione personale, la Camera di Commercio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione sui siti web delle precedenti Camere di Commercio del territorio regionale e/o sul sito www.marche.camcom.it
2. La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dal Bando, procederà al controllo dei documenti presentati e alla definizione della concessione del contributo riconosciuto ed a pubblicare l'elenco degli ammessi e dei non ammessi con determina del Dirigente entro 90 giorni dalla data del termine ultimo di presentazione delle domande. La comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione sul web della determina dirigenziale di riferimento: www.marche.camcom.it - Albo Camerale.
3. L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine cronologico di ricezione della e-mail al protocollo della PEC camerale.
4. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modello di domanda.
5. Ai fini della corretta istruttoria della pratica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriori chiarimenti all'istanza presentata anche tramite mail. La mancata risposta, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.



6. La notizia relativa all'eventuale provvedimento di chiusura anticipata del Bando (nel caso di esaurimento dei fondi disponibili) o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande (nel caso di rifinanziamento dei fondi) sarà pubblicata sui siti web delle precedenti Camere di Commercio del territorio regionale e/o sul sito www.marche.camcom.it e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

Articolo 9 - Rinuncia del contributo

1. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo e deve essere comunicata tempestivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it.

Articolo 10 - Controlli

1. La Camera di Commercio delle Marche si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

2. Qualora dalla verifica effettuata emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento di ammissione. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno comunicate alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia.



Articolo 11 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 / 90 e s.m.i "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti. Ai sensi della L. 241 / 90 e s.m.i il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Area Promozione, dott. Fabrizio Schiavoni, della Camera di Commercio delle Marche.

Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33 / 2013.

2. Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti alla Camera di Commercio delle Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

3. I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D. Lgs. 10 1/2 018, del GDPR Reg. (UE) 2016 /679 e s.m.i.. 4.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, in persona del suo legale rappresentante p.t. che può essere contattato mediante e-mail. all'indirizzo Pec: cci_aa@pec.marche.camcom.it. Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO - data protection officer) può essere contattato all'indirizzo email: cci_aa@pec.marche.camcom.it. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE che potrà esercitare scrivendo all'indirizzo e-mail: cciaa@pec.marche.camcom.it.